SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1995

Presidenza del presidente BRAMBILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1777) ***Legge quadro sull'inquinamento acustico,*** *approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia, Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri*

(637) ***DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico***

(1372) ***LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .... *Pag.* 2, 8, 9 e *passim*

CARCARINO *(Rif. Com. Progr.)* 9, 13, 15 e *passim*

COZZOLINO *(AN)* 29

FANTE *(Lega Nord)*..... 5, 9, 13 e *passim*

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* ..... 8, 15, 20 e *passim*

GIOVANELLI *(Progr. Feder.)*. 25, 34, 36

GRIPPALDI *(AN)* ..... 5, 7, 8 e *passim*

MODOLO *(Lab. Soc. Progr.)* 8, 9

RONCHI *(Progr.-Verdi-La Rete), relatore alla Commissione* ..... 6, 7, 8 e *passim*

SICA *(Progr. Feder.)* ..... 6, 8, 13 e *passim*

DL0392

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1777) ***Legge quadro sull'inquinamento acustico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri

(637) ***DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico***

(1372) ***LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1777, 637 e 1372.

Ricordo che nel corso della seduta del 27 luglio hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1777, già assunto a testo base per il prosieguo della discussione.

L'articolo 1 e il seguente:

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

È approvato.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,

dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera *c)*;

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere *e), f), g)* e *h),* sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli

sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge, è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, redigere i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7, svolgere le attività di cui all'articolo 8. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di laurea in fisica, biologia, chimica, medicina, ingegneria, architettura o scienze ambientali.

7. Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e che presentino apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni.

8. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«d-*bis*) sistemi di allarme antifurto ed anti-intrusione: gli impianti tecnici che rilevano eventuali tentativi di intrusione o accesso non autorizzati segnalandoli a mezzo di sorgenti sonore;».

2.1 BOSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I valori limite di emissione sono individuati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale».

2.2 GRIPPALDI

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ot-

temperanza ai valori definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, redigere i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7, svolgere le attività di cui all'articolo 8. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta dietro presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività, svolta in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati».

2.8 SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

2.3 GRIPPALDI

Sopprimere il comma 7.

2.4 GRIPPALDI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

2.5 IL RELATORE

FANTE. Signor Presidente, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Boso.

GRIPPALDI. L'emendamento 2.2, signor Presidente prevede un ampliamento delle tecniche di rilevamento della rumorosità. Con l'emendamento in questione, infatti, si tende a sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I valori limite di emissione sono individuati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale». Si tratta di un'integrazione circa l'entità effettiva dei rumori, da prendere in esame ai fini della determinazione della soglia di tolleranza o di sopportabilità. Il rapporto è appunto con il livello equivalente di rumore ambientale, in modo che sia possibile individuare i cosiddetti «picchi»: la rumorosità ambientale, spesso omogenea e di tolleranza comune, viene sopravanzata da emissioni rumorose che possono determinare criteri di diversa valutazione.

Si tratta di un emendamento che penso possa trovare accoglimento da parte dei colleghi, nell'economia migliorativa del provvedimento.

Con l'emendamento 2.3 si propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo, e più esattamente, delle parole: «Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di laurea in fisica, *biologia, chimica, medicina, ingegneria, architettura* o *scienze ambientali*».

In sostanza, si cerca di introdurre un miglioramento nella ricerca dei tecnici che dovrebbero effettuare questo tipo di attività. Ritengo che tale proposta di modifica possa formare positivamente oggetto della vostra attenzione.

Con l'emendamento 2.4 si tende alla soppressione del comma 7, che recita: «Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e che presentino apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni».

Riteniamo che tali previsioni siano dispersive della fascia di acquisizioni dei tecnici che sarebbero state, per altra via normativa e nelle altre figure previste nell'ambito del comma 6, specificamente individuate.

SICA. L'emendamento 2.8 affronta un aspetto di cui ci si è occupati anche nel corso della discussione generale. Il provvedimento subordina la qualifica di «tecnico competente» al possesso solo di alcuni tipi di lauree scientifiche. Non esistono però diplomi di laurea che prevedano obbligatoriamente delle cognizioni più che vaghe dell'acustica, per cui non bisognerebbe escludere nessun tipo di laurea scientifica.

Per quanto riguarda poi i tecnici in possesso di diplomi di scuola media superiore, sarebbe opportuno specificare che i quattro anni di attività svolta siano continuativi.

Inoltre, per quanto concerne i laureati, appunto perchè le cognizioni sull'acustica ambientale che sono studiate sono piuttosto vaghe e, come per la laurea in biologia o per altri tipi di laurea, vi sono periodi di tirocinio, sarebbe forse utile prevederlo anche per i laureati che intendono occuparsi di acustica ambientale. La distinzione tra laureati e non è nel periodo di tirocinio, che per gli uni è di quattro anni e per gli altri di due anni.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.5 si cerca di ovviare all'inconveniente derivante da una possibile interpretazione del comma 7 dell'articolo 2, e cioè il possibile licenziamento dei tecnici adibiti ai controlli sull'inquinamento acustico che non siano in possesso del diploma di laurea. La lettura di questo comma potrebbe comportare tale conseguenza, per cui con l'emendamento da me presentato propongo di stabilire che le attività di cui al comma 6 possono essere svolte anche da coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore, purchè siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Nell'emendamento, ovviamente, si parla solo di strutture pubbliche in quanto le funzioni qui previste

sono tutte esercitate da enti pubblici, mentre i tecnici privati non sono regolati.

Ritengo che questa proposta di modifica possa essere accolta, perchè altrimenti si determinerebbe uno svuotamento degli organici e l'attività di controllo non potrebbe funzionare.

Con gli emendamenti 2.8, 2.3 e 2.4 - ma in fondo anche con l'emendamento 2.5 che ho appena illustrato - viene affrontata una serie di problemi. In primo luogo quello di non indicare l'elenco delle lauree: mi sembra opportuna la proposta del collega Grippaldi, anche perchè, una volta definito per legge, l'elenco rimarrebbe quello e creeremmo troppe rigidità. Si potrebbe verificare una evoluzione degli indirizzi dei corsi di laurea: oggi non ne abbiamo uno relativo all'inquinamento acustico e paradossalmente, se venisse istituito, dovremmo intervenire per legge per ricomprenderlo tra quelli indicati in questo elenco.

GRIPPALDI Può essere un istituto universitario.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. La seconda osservazione è che ci orientiamo verso corsi di laurea breve o diplomi specializzati per garantire sbocchi professionali. La norma così com'è costituirebbe un ulteriore vincolo e creerebbe ulteriori difficoltà.

È per questi motivi che a mio avviso l'attuale formulazione non può funzionare e propongo di riformulare l'emendamento 2.8, in particolare per quanto riguarda la definizione un po' troppo dettagliata delle competenze della figura professionale di questo tecnico contenuta nel comma 6. Anche in questo caso si rinvia a commi di una legge che potrebbe subire in futuro evoluzioni.

In questo emendamento inserirei la norma da me proposta con l'emendamento 2.5, in quanto il comma 7 proposto dal senatore Sica non risolve il problema dei tecnici già alle dipendenze delle unità sanitarie locali. Si può verificare infatti il caso di tecnici che, essendo alle dipendenze di una USL da meno di quattro anni (magari da tre anni e mezzo), non potrebbero presentare la domanda per essere riconfermati. Per il futuro credo che un termine di quattro anni di esperienza professionale nel settore dia garanzie sulla professionalità dei tecnici ma per il passato non possiamo mettere a rischio la riconferma di quelli già in servizio.

Pertanto propongo di riformulare l'emendamento 2.8, sostituendo i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambien-

tale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati.

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge».

SICA. Accolgo i suggerimenti del relatore.

GRIPPALDI. Anche io aderisco alla proposta del relatore che assorbe gli emendamenti 2.3 e 2.4 da me presentati; pertanto ritiro tali emendamenti ed appongo la mia firma all'emendamento 2.8 (nuovo testo).

MODOLO. Ritengo che la proposta del relatore sia molto ragionevole poichè tanto l'originaria formulazione, quanto gli emendamenti proposti dai senatori Sica e Grippaldi rischiavano di risultare contraddittori rispetto al tentativo che si sta facendo di dare maggiore qualificazione agli operatori del settore e di utilizzare chi ha realmente la qualifica necessaria.

Nutro invece delle perplessità in ordine al comma 7, laddove si prevede la presentazione di un'apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale. Si prevede quindi una autorizzazione da parte dell'assessorato regionale?

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, esprimo parere contrario poichè i sistemi di allarme e gli antifurto sono già ricompresi nella classificazione generale. Penso che più rimaniamo nell'ambito di una classificazione generale, meglio è.

Il problema sollevato dal collega Grippaldi con l'emendamento 2.2 interferisce con norme tecniche già in vigore a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1991. Si considerano due tipi di valori di riferimento dell'inquinamento acustico: i valori limite assoluti misurabili sulla base del riferimento al livello equivalente di rumore ambientale ed i valori limite differenziali che servono ad individuare una singola fonte capace di creare un particolare disturbo, una fonte persistente che superi la base di rumore esistente. Anche a voi sarà capitato di percepire in una determinata zona, indipendentemente dal livello di rumore presente, una fonte fissa che si riproduce con una certa energia e che produce un forte disturbo: il valore differenziale è stato introdotto tecnicamente proprio per misurare una fonte ben individuata che può creare un particolare disturbo. Sul piano delle definizioni, sarebbe tecnicamente inadeguato eliminare il valore differenziale, come termine tecnico di riferimento. Per tale motivo esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2. Il mio emendamento 2.5 deve infine intendersi ritirato, visto che il proponente ha accolto la mia proposta di riformulazione dell'emendamento 2.8.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 15,50, sono ripresi alle ore 15,55.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere del Governo coincide con il parere espresso in modo convincente ed argomentato dal relatore sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.8 (Nuovo testo), invece, il Governo si rimette alla Commissione facendo presente che molto probabilmente il possesso della laurea dovrebbe essere sufficiente per svolgere l'attività anche senza i periodi di apprendistato che sono indicati nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Boso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Grippaldi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8 (Nuovo testo).

CARCARINO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in esame, al quale ho apposto la mia firma.

FANTE. Anch'io dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento.

MODOLO. Dichiaro il mio voto contrario al comma 7 dell'emendamento 2.8 nella nuova formulazione suggerita dal relatore, mentre voterò a favore dei commi 6 e 8.

Per poter esprimere questo voto chiedo la votazione dell'emendamento per parti separate.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno obiezioni, la proposta della senatrice Modolo è accolta.

Metto ai voti il comma 6 dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Sica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ora ai voti il comma 7 dello stesso emendamento 2.8.

È approvato.

Metto infine ai voti il comma 8 dell'emendamento 2.8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera *a)*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera *e)*, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte da sorgenti sonore utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni

dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere *a), c), e), h)* e *l)*, sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere *f), g)* e *m)*, sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere *a), c), d), e), f), g), h), i), l)* e *m)*, devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere armonizzati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «avvalendosi a tal fine anche dell'istituto superiore di sanità, del consiglio nazionale delle ricerche (CNR),» *aggiungere le parole:* «dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),».

3.7 SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «(ISPEL)», *aggiungere le seguenti:* «, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».

3.1 IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), *dopo le parole:* «dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto», *aggiungere le seguenti:* «e anti-intrusione».

3.2 BOSO

Al comma 1, lettera i), *dopo le parole:* «emissioni sonore prodotte», *sopprimere le seguenti:* «da sorgenti sonore utilizzate».

3.3 IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), *alinea, dopo le parole:* «di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione», *aggiungere le seguenti:* «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

3.4 CARCARINO, BARRA

Al comma 1, lettera m), *numero 1, dopo le parole:* «aeromobili civili nella fase di decollo e atterraggio», *aggiungere le seguenti:* «e nelle attività di revisione, manutenzione e prove motori degli stessi».

3.5 CARCARINO, BARRA

Al comma 1, lettera m), *numero 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;».

3.6 CARCARINO, BARRA

Al comma 4, sostituire la parola: «armonizzati» *con la seguente,* «coordinati».

3.8 SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

SICA. Do per illustrati gli emendamenti 3.7 e 3.8.

RONCHI, *relatore alla Commissione.* L'emendamento 3.1 è nella sostanza identico a quello del senatore Sica e propone di aggiungere agli enti di cui si avvale il Ministero dell'ambiente anche l'Enea per le competenze acquisite nel settore.

L'emendamento 3.3 rappresenta una correzione formale del testo approvato dalla Camera dei deputati.

FANTE. Faccio mio l'emendamento del senatore Bosco 3.2 e lo do per illustrato.

CARCARINO. Illustrerò gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Le competenze dello Stato in ordine alla difesa contro l'inquinamento acustico relativo agli aeromobili sono regolate dalla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 3. La nuova regolamentazione proposta da questo testo affronta analiticamente i diversi tipi di rumore emesso da aeromobile civile, come tale intendendosi esclusivamente lo strumento del traffico aereo civile. Questa norma disattende la situazione di fatto di alcuni aeroporti nazionali che hanno - o intendessero avere - contestuale utilizzo di traffico civile e di attività industriale aeronautica.

È infatti noto come l'industria aeronautica (cioè le attività di costruzione, manutenzione, revisione della cellula e/o dei motori avio) e le compagnie di navigazione aerea effettuino nelle medesime o in limitrofe aree del sedime aeroportuale attività fonti di rumore.

È in corso da parte del Ministero dell'ambiente l'attività regolamentare amministrativa per l'adozione della ripartizione in zone degli aeroporti civili e delle aree circostanti. Una mancata rilevazione delle attività industriali - ove esistenti - negli aeroporti determinerebbe una incongrua rilevazione del rumore e, conseguentemente, la pos-

sibilità di una inesatta ripartizione delle zone del sedime aeroportuale e quindi degli eventuali piani di risanamento acustico.

Le indicazioni e determinazioni dei criteri di misurazione dell'inquinamento acustico aeroportuale andranno, a nostro avviso, determinate di concerto anche con il Ministero dell'industria, per la necessità di tenere viva nella valutazione dei competenti Dicasteri anche l'attività industriale aeronautica nazionale, già penalizzata dalla attuale forte concorrenza internazionale e da sostenersi dal punto di vista occupazionale.

Con gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6 proponiamo che i criteri e le zone di rispetto delle aree aeroportuali tengano conto delle modalità di prova dei motori aerei connesse alle attività industriali di manutenzione e revisione periodica degli aeromobili.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.7 è identico a quello presentato dal relatore: pertanto il parere non può che essere favorevole

L'emendamento 3.2 richiama quello fatto proprio dal senatore Fante in relazione all'articolo 2: anche in questo caso si propone l'inserimento, a proposito dei requisiti acustici dei sistemi di allarme, anche di quelli anti-intrusione. Penso che i sistemi d'allarme antifurto comprendano anche quelli anti-intrusione e pertanto ritengo inutile questa aggiunta. Il parere è quindi contrario.

L'emendamento 3.4 presentato dal senatore Carcarino si riferisce alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 3, relativa alla determinazione dei criteri di misurazione del rumore degli aeromobili. È già previsto il concerto tra il Ministero dell'ambiente e quello dei trasporti e della navigazione: prevedere di allargare il concerto anche al Ministero dell'industria non farebbe che allungare i tempi di determinazione di questi criteri, che già penso non saranno brevi. Stiamo parlando di metodologia tecnica di misurazione del rumore e quindi non penso sia necessario un parere del Ministero dell'industria.

Comprendo le motivazioni dell'emendamento 3.5, ma anche su esso il parere è contrario. Infatti, mentre con l'emendamento 3.6 si chiede di tener conto a livello di regolazione urbanistica dell'attività di manutenzione, revisione e prova motori - e quindi si avanza una proposta accoglibile -, con questo emendamento si richiama l'abbattimento del rumore degli aeroporti prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio. Si tratta di una misura specifica che riguarda il rumore di maggior disturbo. Invece l'attività di revisione, manutenzione e prova motori rientra nella normativa ordinaria di controllo dell'inquinamento acustico, come ogni altra attività industriale. Per tale ragione esprimo parere contrario sull'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.6 - tendente ad aggiungere, al comma 1, lettera *m)*, numero 3, in fine, il periodo: «; ai fini della presente disposizione per attività aeroportuale si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;» - mi sembra meritevole di accoglimento in quanto introduce un'utile precisazione, anche se secondo me dovrebbe essere considerata ovvia.

In merito all'emendamento 3.8, vorrei ascoltare il parere del Governo. Noi con questo disegno di legge quadro interveniamo su una normativa esistente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 1991. Molte parti di questo disegno di legge quadro non rimandano a regolamenti e ad altre normative contenute nel citato decreto. Mi rendo conto che il termine «armonizzati» è un po' forte; però il mio timore è che inserire, in sostituzione, la parola «coordinati» potrebbe lasciare dei dubbi di interpretazione su aspetti rilevanti regolati dal già ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aspetti che rischierebbero di entrare in un'area di limbo poco chiara. Io sarei, caso mai, più propenso a prevedere una formulazione del tipo: «armonizzati e coordinati».

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo ritiene accettabile così com'è l'emendamento 3.8.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Allora su tale emendamento, nel testo originario, mi rimetto alla Commissione.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.7 e 3.1.

Quanto all'emendamento 3.2, il parere è contrario perchè la materia è già ricompresa nell'espressione: «sistemi di allarme».

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, sul quale il relatore ha svolto una serie di argomentazioni, per motivi di *bon ton* - per così dire - mi rimetto alla Commissione, così come sull'emendamento 3.5.

Il parere, infine, è favorevole sull'emendamento 3.6, nonchè, come ho già anticipato, sull'emendamento 3.8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

CARCARINO. Dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Sica e da altri senatori.

È approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.1 del relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

FANTE. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

FANTE. Signor Presidente, questo emendamento, con il quale si propone di aggiungere, al comma 1, lettera *m)*, alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione», le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», suscita in me un grosso dubbio, tale da indurmi al voto contrario.

Il punto 3 della lettera *m)*, ad esempio, stabilisce che la determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili sia effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda la «individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali». All'aeroporto di Linate hanno già stabilito tre deviazioni in fase di atterraggio perchè si disturbava un complesso edilizio. So che recentemente è stata effettuata un'altra deviazione perchè è stato costruito un complesso abitativo, sia pure attraverso una speculazione edilizia in una zona in cui non devono passare gli aerei in fase di decollo.

Io vorrei che si stabilisse in questo provvedimento il concerto di un Ministero idoneo a conseguire le finalità volute e che non si prestasse, ad esempio, a fissare queste deviazioni che sono illegittime, se solo pensiamo che per esempio sul castello di Windsor passano regolarmente aerei da e per l'aeroporto di Heathrow e nemmeno la regina d'Inghilterra è riuscita a farli deviare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Carcarino e Barra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Carcarino e Barra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dai senatori Carcarino e Barra.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Sica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;

c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera *a)* per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;

f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;

l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;

m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «i comuni» *sostituire le parole:* «procedono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio,» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono».

4.1 IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, dopo la lettera m), *la seguente:*

«m-*bis)* l'istituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'elenco regionale, con validità nazionale, dei tecnici competenti, fissando le modalità di presentazione ed accoglimento delle domande».

4.4 SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

Al comma 2 sostituire la parola: «annuale», *con la seguente:* «triennale».

4.2 IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le regioni definiscono tempi e procedure per l'adempimento delle nuove disposizioni, previste dalla presente legge, per le imprese artigiane e commerciali».

4.3 GRIPPALDI

RONCHI, *relatore alla Commissione*. A seguito delle audizioni svolte dalla Commissione ho presentato l'emendamento 4.1, che dovrebbe far

sì che le regioni indichino ai comuni la necessità di individuare aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, attrezzandole in modo da limitare le conseguenze dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

Il comma 2 prevede che le regioni predispongano un piano annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. A me sembra che una scadenza annuale sia troppo ravvicinata e quindi propongo, coll'emendamento 4.2, una cadenza triennale.

SICA. L'emendamento 4.4 istituisce un elenco regionale di tecnici e prevede che vengano fissate anche le modalità di presentazione e di accoglimento delle domande.

GRIPPALDI. L'emendamento 4.3 è un'aggiunta metodologica ai fini della pianificazione che questo disegno di legge si propone. Siamo molto scoraggiati in questo settore: lo diciamo perchè resti agli atti. Intere regioni hanno dimenticato di inviare le richieste per gli interventi a difesa dell'ambiente. Come potranno occuparsi di inquinamento acustico?

Ciò nondimeno sentiamo il dovere di inserire un'ulteriore previsione normativa affinchè le regioni definiscano tempi e procedure per l'adempimento di queste nuove disposizioni, soprattutto in relazione alle imprese artigianali e commerciali.

Ripeto: siamo coscienti che questa norma probabilmente sarà disapplicata come accade spesso ai dettati del legislatore italiano, specialmente nelle aree metropolitane., ma abbiamo il dovere di prevedere che dalla sua applicazione potrebbero nascere delle conflittualità non indifferenti, soprattutto nel mondo del lavoro. Poco fa si accennava alle situazioni terribili che possono nascere da attività produttive, commerciali e di trasporto e quindi riteniamo che le regioni debbano impegnarsi in questo compito difficilissimo. Stiamo infatti approvando una legge quadro e le regioni si dovranno impegnare a fornire un perimetro di regole che affronti anche i problemi delle imprese artigiane e commerciali Ci sembra che il comma 2-*bis* da noi proposto possa assolvere al compito di regolamentare il rapporto tra cittadini fruitori e categorie interessate in quanto sottoposte all'ossequio della legge.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Ho delle riserve relativamente all'emendamento 4.4, perchè istituisce una specie di bando regionale con validità nazionale per i tecnici competenti. Così come abbiamo preferito non regolare precisamente l'assunzione di una specie di albo, riteniamo sia meglio lasciare la questione impregiudicata. Pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento 4.4.

Anche sull'emendamento 4.3 il parere è contrario perchè in questo disegno di legge già si disciplina l'articolazione di competenze tra Stato, regioni, province e comuni. Pertanto per determinate attività economiche, nell'ambito dei piani di risanamento acustico, le regioni forniranno i criteri. Qui si rischia di esautorare i comuni o di fornire una via troppo larga per deroghe ai limiti fissati dallo Stato. Per tali ragioni esprimo parere contrario anche sull'emendamento 4.3.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

L'argomento affrontato dall'emendamento 4.4 è stato molto discusso alla Camera dei deputati. Alla fine si è addivenuti alla formulazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 2. Il Governo è preoccupato di non stravolgere troppo il testo uscito dalla Camera per poter procedere più rapidamente. Pertanto il parere è contrario.

Ugualmente, esprimo parere contrario, per le stesse motivazioni del relatore, sull'emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

SICA. Ritiro l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Grippaldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Competenze delle province)

1. Sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;

c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.

È approvato.

Art. 6.

(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*;

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera *a)*;

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego e l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera *e)*, i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «aperto al pubblico» *aggiungere le seguenti:* «e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile».

6.1 IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si intendono eventi di durata non superiore a tre giorni».

6.2 CARCARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I comuni anche in deroga ai limiti massimi fissati dallo Stato, possono autorizzare, in coerenza con l'ambiente urbano e la gestione dei piani regolatori generali, quelle attività necessarie al mantenimento della qualità della vita delle persone e dell'ambiente sociale. Le imprese sono tenute a provvedere al contenimento delle emissioni sonore con adeguamenti concretamente attuabili anche al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma».

6.3 GRIPPALDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, i Comuni provvedono mediante proprie risorse finanziarie, avvalendosi altresì delle prerogative loro assegnate dalla legislazione vigente».

6.4 IL RELATORE

RONCHI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 6.1 è una precisazione. Come ricorderete si faceva riferimento alle aree nelle quali si tengono spettacoli mobili. In tale materia il comune, se serve, può derogare. In realtà questo potere di deroga è già previsto all'articolo 6 lettera *h)* per cui, per maggiore chiarezza propongo di aggiungere le parole: «e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile» dopo le parole: «aperto al pubblico».

CARCARINO. L'emendamento 6.2 concerne lo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee. Con la nostra proposta intendiamo indicare, in relazione alla normativa sull'inquinamento acustico, un limite di durata per queste manifestazioni. Si propone infatti di aggiungere al comma 1, lettera *h)*, in fine, il seguente periodo: «Per attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si intendono eventi di durata non superiore a tre giorni». In sostanza, si tende ad esplicitare meglio la durata di tali manifestazioni.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Grippaldi (analogo discorso vale per l'emendamento 6.4 del relatore) non potrà essere posto ai voti in quanto non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente. Pertanto, senatore Grippaldi, se lei intende mantenere il suo emendamento saremo costretti ad accantonarlo.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in riferimento all'emendamento 6.4, da me presentato, per il quale, come lei ha avvertito, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri, sono disponibile a ritirarlo in quanto la disposizione che con esso si tende ad introdurre (e precisamente: «Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, i comuni provvedono mediante proprie risorse finanziarie, avvalendosi altresì delle prerogative loro assegnate dalla legislazione vigente») si può ritenere implicita. Infatti, non essendo prevista alcuna copertura specifica, è chiaro che le spese dei comuni sono a carico dei comuni stessi. Al fine di favorire una più celere approvazione del provvedimento, ritiro pertanto l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, da me presentato, intendo riformularlo nel seguente nuovo testo: «Al comma 1, lettera *h)*, sostituire le parole: "qualora esso comporti l'impiego e l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi" con le seguenti: "e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile"». Infatti, l'inciso: «qualora esso comporti l'impiego e l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi» mi sembra superfluo.

In merito all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Carcarino, esprimo parere contrario perchè mi sembra difficile fissare un termine preciso di durata di tali manifestazioni. Supponiamo che vi sia la settimana musicale o una festa che duri quindici giorni. Anche se mi rendo conto del problema posto dal presentatore dell'emendamento, mi pare assai difficoltoso stabilire un termine come durata temporanea di una manifestazione. Se infatti indichiamo il limite di un mese rischiamo di incentivare la durata stessa delle manifestazioni. A mio avviso, è il comune che dovrebbe assumersi, nella propria discrezionalità, la responsabilità di stabilire se una manifestazione, pur essendo temporanea, in realtà sia di carattere prolungato, nel qual caso il comune stesso dovrebbe negare l'autorizzazione.

Ugualmente il parere è contrario sull'emendamento 6.3, perchè stabilire la possibilità per i comuni di una deroga generalizzata a limiti massimi fissati dallo Stato rischia di vanificare il provvedimento. Capisco l'intenzione che ha mosso il presentatore dell'emendamento, ma in realtà qualsiasi attività economica - al limite - può essere considerata necessaria «al mantenimento della qualità della vita delle persone e dell'ambiente sociale». Per le attività essenziali sono previsti meccanismi della legge che non ne comportano l'interruzione, se non con intervento dello Stato. Il parere pertanto è contrario all'emendamento.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 6.1 (Nuovo testo).

Il parere invece è contrario sull'emendamento 6.2 perchè l'arco temporale indicato è limitato e avrebbe un effetto abbastanza rilevante sull'autonomia locale.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 6.3, in quanto i limiti stabiliti nel provvedimento sono quelli ritenuti accettabili dall'Organizzazione mondiale della sanità. Inoltre, per i servizi pubblici è prevista una specificazione con apposito decreto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1 (Nuovo testo).

FANTE. Prima di esprimere il mio voto sull'emendamento in esame, vorrei chiedere un chiarimento. Con la dizione: «spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile» si intendono quelli al chiuso? Potrebbe esserci un'arena costruita con delle gradinate in mezzo ad un prato. Immagino che la disposizione comprenda anche un'ipotesi del genere.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Sì.

FANTE. Ricevuto questo chiarimento, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

CARCARINO. Signor Presidente, si parla di una deroga ai valori limite fissati dallo Stato. Non si tratta di dare l'autorizzazione a manifestazioni che rompano i timpani alla gente; quando vi sono manifestazioni particolari bisogna essere più rigidi. Questo è il senso dell'emendamento. Se sorgono problemi per l'individuazione della durata massima, si potrebbe magari ampliare tale termine. Stiamo parlando di deroghe ai valori limite.

Quando si concedono queste deroghe - ed è una competenza dei comuni - riteniamo si debba essere un po' più rigidi. Se tre giorni sembrano un limite troppo breve, sono disposto a prevedere un termine più ampio, ma dobbiamo fare in modo che i residenti attorno alle zone in cui si svolgono queste attività subiscano la minore quantità possibile di rumore.

FANTE. Devo esprimere la mia disapprovazione per questo emendamento. Temo che quando il senatore Carcarino andrà in un comune dove si deve svolgere la festa di Santa Rosalia o di San Matteo riceverà forti critiche. Capisco che bisogna proteggere la salute e tutelare i cittadini dai rumori, ma si devono fare delle concessioni al folclore locale, per esempio. E manifestazioni del genere possono durare non tre giorni, ma una settimana o quindici giorni.

Con questo emendamento poi toglieremmo autonomia e discrezionalità ai poteri del sindaco: se una determinata manifestazione (che so, i fuochi d'artificio) non si potesse tenere il terzo giorno a causa della pioggia, potrebbe tenersi il quarto giorno, andando oltre il limite fissato per legge?

RONCHI, *relatore alla Commissione*. A mio avviso un termine del genere non è applicabile, senza contare poi che il comune nel concedere la deroga regolerà l'orario: non è che nel corso dei tre giorni della manifestazione i limiti acustici verranno costantemente sfondati. Il sindaco deciderà che il concerto si svolgerà dalle 21 alle 23 ad una certa distanza dalle abitazioni e non potrà superare una certa quantità di decibel.

Se indicassimo un termine di tre o di cinque giorni, regoleremmo la durata delle manifestazioni, che poi possono avere al loro interno singole occasioni particolarmente rumorose. A noi non interessa la durata della manifestazione, quanto la rumorosità dei singoli avvenimenti, dove questi sono collocati e come vengono specificamente gestiti: la responsabilità di concedere queste deroghe viene data ai sindaci. Una manifestazione può durare un mese ed avere un solo spettacolo rumoroso previsto per una sola sera. Invece possiamo avere tre serate di concerti ed allora il comune può intervenire per impedire un'attività rumorosa per tre serate di seguito perchè il disturbo per i cittadini sarebbe troppo elevato.

GIOVANELLI. Vorrei suggerire al proponente di modificare l'emendamento 6.2 tenendo conto delle osservazioni del relatore. Si potrebbe aggiungere alla fine della lettera *h)* del comma 1 le parole: «nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso». Penso che una modifica del genere recepirebbe lo spirito della proposta del senatore Carcarino, ma la renderebbe più aderente alle singole situazioni.

Anzichè indicare un limite temporale per le manifestazioni, facciamo riferimento alle prescrizioni indicate dal comune in modo che non si possa intendere che una volta data l'autorizzazione ognuno fa quello che vuole. Forse è giusto integrare la norma affinchè l'autorizzazione non venga intesa come una semplice rimozione di un ostacolo che dà luogo ad un diritto che può essere esercitato come si vuole. Forse è necessario prevedere una regolamentazione di questo diritto da parte del comune.

CARCARINO. Accolgo la proposta del senatore Giovanelli, anche se nei fatti modifica moltissimo l'impostazione della mia proposta.

GIOVANELLI. La parola «autorizzazione» indica un atto giuridico ben definito. Qui invece siamo in regime di deroga e il comune la attua indicando una normativa secondaria: si rinvia ad un'ulteriore normativa che limiti questa autorizzazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.2 (Nuovo testo) del senatore Carcarino risulta così formulato: «Al comma 1, lettera *h)*, aggiungere,

in fine, le seguenti parole: "nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso"».

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento nel testo riformulato.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

GRIPPALDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.3 per consentire il prosieguo dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e la ringrazio vivamente, senatore Grippaldi.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

(Piani di risanamento acustico)

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, e all'articolo 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*;

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano

si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*.

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. I comuni richiedono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) impianti sportivi e ricreativi;

e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *l)*, della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «I comuni richiedono», *con le seguenti:* «Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono».

8.1 IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), *dopo la parola:* «discoteche» *aggiungere:* «, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi».

8.3 SICA, GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

Al comma 3, lettera e) *sostituire le parole:* «alle lettere *a), b)* e *c)*», *con le seguenti:* «al comma 2».

8.2 IL RELATORE

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 contiene modifiche di chiarimento formale tendenti ad evitare che siano in contraddizione le procedure di cui al comma 2 con il comma 2 stesso che - diciamo così - proietta i comuni su un altro pianeta. Si tratta pertanto di un mero coordinamento.

Lo stesso può dirsi per l'emendamento 8.2, che è di natura prevalentemente tecnica. Non si capisce infatti perchè nel comma

3 non si faccia riferimento a tutte le lettere del comma 2, che pure rientrano nella medesima competenza.

SICA. Con l'emendamento 8.3 si propone di aggiungere, al comma 2, lettera *c)*, dopo la parola: «discoteche», le altre: «, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi». Ritengo che tale proposta di modifica si illustri da sè.

CARCARINO. Signor Presidente, appongo la mia firma a tale emendamento.

GRIPPALDI. Anch'io, signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento.

COZZOLINO. Dichiaro di apporre la mia firma all'emendamento in esame.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento 8.3 di riformularlo nel senso di prevederlo come lettera *c*-bis) del seguente tenore: «circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi», altrimenti le discoteche rientrerebbero in tale previsione normativa solo qualora fossero installati macchinari o impianti rumorosi. Il mio parere favorevole sull'emendamento è subordinato a tale modifica.

SICA. Accolgo l'invito del relatore a riformulare l'emendamento in tal senso.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.3 (Nuovo testo) e 8.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3 (Nuovo testo).

CARCARINO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Sica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

9.1 CARCARINO

CARCARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e)* e *f)*, fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *h)*.

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di presentare entro sei mesi al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)*; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 5 sostituire le parole: «presentare entro sei mesi al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore» *con le seguenti:* «predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.1 IL RELATORE

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Al comma 5 dell'articolo 10 si prevede che: «In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di presentare entro sei mesi al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore».

A tale proposito ritengo sia necessario fare due osservazioni. In primo luogo, bisogna indicare dei criteri per elaborare i suddetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore. In secondo luogo, mi è stato segnalato che il termine previsto di sei mesi è troppo breve e in effetti, se si tratta di un intervento consistente, credo sia sufficiente.

Con l'emendamento 10.1, pertanto, propongo di sostituire le parole: «presentare entro sei mesi al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore» con le seguenti: «predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La *ratio* dell'emendamento è quella di rendere più flessibile il termine, lasciando al Ministero, in relazione alla complessità dei piani, il compito di fornire le indicazioni.

Il Governo si rimette alla Commissione in quanto, pur essendo senza dubbio favorevole a questa maggiore flessibilità in materia di termini, fa presente che questi piani dovrebbero essere presentati a ciascun comune e ciò comporterebbe problemi che devono essere valutati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

(Regolamenti di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 12.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle

e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

È approvato.

Art. 13.

(Contributi agli enti locali)

1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che non ha ancora ricevuto il parere della 5ª Commissione:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il 10 per cento dei fondi stanziati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, per lo sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane sono destinati al finanziamento di progetti di risanamento ambientale comprendenti l'adeguamento alla presente normativa sul rispetto dei limiti d'inquinamento acustico.

2-*ter*. Il 10 per cento dei fondi, stabiliti annualmente per il finanziamento della Artigiancassa, sono destinati ad operazioni di agevolazione di interventi di risanamento ambientale comprendenti l'adeguamento alla presente normativa sul rispetto dei limiti d'inquinamento acustico».

13.1 GRIPPALDI

GRIPPALDI. Trovo molto imbarazzante ripropormi il dilemma del ritiro in quanto l'emendamento, come la Commissione può leggere, ha incidenza sulla ripartizione dei fondi da destinare a progetti di risanamento ambientale.

La mia vuole essere soltanto una mozione d'ordine: è necessario fare in modo che quando abbiamo all'esame un provvedimento siano già pervenuti tutti i pareri delle altre Commissioni. In caso contrario, alla probabile ignavia altrui dobbiamo sacrificare il nostro sforzo emendativo.

Chiedo pertanto alla Presidenza di accertare in tempi brevi se la Commissione bilancio si sia indotta a darci questo parere su una propo-

sta che peraltro non è sconvolgente, perchè si tratta di una demarcazione di traguardo delle somme introitate. Non credo che questa proposta possa minare il bilancio.

Mi pongo un problema di serietà verso me stesso: non posso decidere di rinunciare ai miei emendamenti solo perchè i colleghi di altre Commissioni sono poco solerti nel lavoro di filiera.

GIOVANELLI. Indubbiamente l'emendamento introduce strumenti economici per la politica ambientale che sono quelli di cui auspichiamo maggiormente l'uso, senza fare ricorso a fondi ulteriori. È un emendamento che ha un suo equilibrio, ma propone un utilizzo dei fondi relativi alla legge n. 317 del 1991 non con la finalizzazione pura e semplice della tutela dall'inquinamento acustico, ma più in generale per il miglioramento della *performance* ambientale delle imprese. Mi sembra allora che una proposta del genere non sia ben inserita in una legge quadro sull'inquinamento acustico, un provvedimento che detta dei principi su una materia specifica, il cui recepimento, peraltro, comporterà certo tempi lunghi.

Parlare di «tutela ambientale» significa fare riferimento ad un concetto molto piu ampio della tutela dall'inquinamento acustico. Destinare il 10 per cento dei fondi della legge n. 317 del 1991 a tutte le innovazioni, ai cambiamenti tecnologici, all'acquisto di macchinari che in qualche misura migliorino la tutela ambientale è un'iniziativa certamente lodevole, ma non strettamente legata all'oggetto del provvedimento.

Potremmo ridurre questo stanziamento al tre per cento dei fondi della legge n. 317 e destinarlo esclusivamente alla tutela dall'inquinamento acustico.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.1, anche perchè non conosco le disponibilità della legge n. 317 e quindi non posso dire se effettivamente esistono risorse destinabili - ed in quale quantità - alla tutela dall'inquinamento acustico.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. In attesa che giunga il parere della 5ª Commissione dispongo l'accantonamento dell'emendamento 13.1. Se nel frattempo il senatore Grippaldi, aderendo ai suggerimenti del senatore Giovanelli, ritiene di dover riformulare la sua proposta, lo invito a farlo sollecitamente in modo da poter inoltrare quanto prima il nuovo testo alla Commissione bilancio.

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Art. 14.

(Controlli)

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti

territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di controllo, ha libero accesso, senza limiti di orario e di segreto industriale, ai luoghi ove si esercitano le attività che costituiscono fonte di rumore. Il personale delle agenzie è tenuto alla riservatezza. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 50.000.000 salvo che il fatto costituisca reato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

14.1 CARCARINO

Sopprimere il comma 4.

14.2 CARCARINO

Invito il proponente ad illustrarli.

CARCARINO. Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo 14 così recita: «Il personale incaricato di controlli di cui al presente articolo ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria». A noi pare che con tale norma venga prefigurata una situazione che riteniamo a dir poco eccessiva per motivi che possono risultare evidenti a tutti i colleghi. Questa norma, di cui chiediamo l'abrogazione, non è condivisibile: ci sembra addirittura poliziesca, poichè attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria quando sarebbe sufficiente - di questo ne siamo convinti - quella di pubblico ufficiale.

Per quanto concerne il comma 4, esso recita: «Il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di controllo, ha libero accesso, senza limiti di orario e di segreto industriale, ai luo-

ghi ove si esercitano le attività che costituiscono fonte di rumore». A nostro avviso una previsione di questo genere è una vera e propria enormità: i controlli dovrebbero essere effettuati nell'ambito di un rapporto di civile convivenza e collaborazione. Nel caso di specie siamo di fronte ad un sistema che diventa repressivo e che si presta a qualsiasi arbitrio o abuso. Desidero richiamare l'attenzione di tutti i colleghi su questo punto, poichè sono in discussione i princìpi della convivenza civile. Una simile previsione in uno Stato di diritto va al di là di un corretto rapporto tra controllore e controllato. Riteniamo che con la norma prevista nel comma 4 dell'articolo 14 si sia superato il limite accettabile, in quanto si introducono princìpi eccessivi e rigorosi.

GIOVANELLI. Signor Presidente, la questione sollevata dal collega Carcarino è assai delicata. Probabilmente sarebbe opportuno che adottassimo per i controlli dell'inquinamento acustico lo stesso criterio adottato per i controlli ambientali. Non andrei francamente ad una normativa diversa. Sarei per un coordinamento di questa previsione con l'intera normativa. In occasione del provvedimento sull'Anpa a lungo abbiamo discusso del diritto di accesso riconosciuto a questi pubblici funzionari o ufficiali. Per questo motivo sarei per un rinvio alla normativa vigente.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Vorrei evidenziare che l'emendamento 14.1, soppressivo del comma 3, lascerebbe il personale incaricato dei controlli nella impossibilità di accedere ai luoghi ove si esercitano le attività che costituiscono fonte di rumore, qualora il proprietario o i titolari delle attività stesse opponessero un rifiuto. Questo non è pensabile.

Lo stesso può dirsi in relazione all'emendamento 14.2, soppressivo del comma 4, nel quale è previsto il libero accesso in tali luoghi da parte del personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si tratta di poteri simili a quelli esercitabili dal personale delle unità sanitarie locali. Dire che al personale incaricato dei controlli di cui all'articolo 14 è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria significa che non solo ha libero accesso nei luoghi in cui si svolgono le attività, ma che può anche farsi consegnare i tabulati di registrazione del rumore, le caratteristiche tecniche dei macchinari, in modo che sia possibile capire il tipo di rumore in questione. Si tratta, quindi, di un potere di controllo teso ad acquisire atti o documenti.

Tale formulazione, pur non perfetta, non è in contraddizione con i poteri di controllo vigenti ed è comunque preferibile all'abrogazione netta dei commi 3 e 4, abrogazione che - ripeto - lascerebbe i controllori senza potere di accesso e di acquisizione degli atti. Pertanto il parere è contrario su entrambi gli emendamenti, a meno che non sia suggerita dal presentatore una loro diversa formulazione.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con il relatore ed esprime la propria contrarietà agli emendamenti in esame perchè limiterebbero eccessivamente l'attività di accesso agli impianti.

CARCARINO. Volevo chiedere al relatore se ha in mente una precisa modifica migliorativa al testo degli emendamenti che ho presentato, perchè in tal caso non avrei nulla in contrario a riformularli. Qui stiamo lavorando tutti per licenziare finalmente una legge per la quale da anni vi è grande attesa. Non sono rigido nelle mie posizioni, lo dico con franchezza, rispetto e serenità nei confronti dei colleghi.

RONCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non sono in grado di proporre, su due piedi, una riformulazione di una proposta tecnica.

PRESIDENTE. In attesa di una eventuale riformulazione degli emendamenti in esame, e considerata comunque la necessità di attendere il parere della 5ª Commissione permanente su alcuni emendamenti, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE